



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA**

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del **dr. Avv. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 849/18 R.G, promossa da

PROCNAL KEZIMIERA HELENA E PROCNAL MARIAN
contro

PIANURA REGGIANA PM

Conclusioni: il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato; l'Amm.ne chiede il rigetto del ricorso.

Oggetto: opposizione avverso verbali in atti della PM di R. E.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La PM di RE rilevava e contestava più volte che la parte ricorrente circolava in violazione della velocità prevista e regolata dallo strumento Gatso non autorizzato in ZTL. Veniva contestato alla parte ricorrente la violazione di cui all'art. 7 cds. La parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il verbale, opponendo quanto esaminato in motivazione ().

MOTIVI DELLA DECISIONE

Può considerarsi sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, se conducente o proprietario. Altrettanto valga per titolari di permesso o meno. Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, per sé non risulterebbero ragioni per procedere all'annullamento del provvedimento opposto. Non va però trascurato peraltro ai fini della decisione che comunque in linea generale sotto il profilo soggettivo la parte ricorrente ha pur sempre avuto una esigenza soggettiva contingente avendo ricevuto i verbali dopo varie infrazioni ed in condizioni soggettive rilevanti ex art. 3 L. 689/81 come infra. Il ripetuto passaggio nello stesso velox.

La posizione in esame, sotto il profilo della legittimità degli accertamenti delle violazioni, va affrontata sotto un duplice profilo. Ciò a prescindere dalle eccezioni svolte dalle parti, dovendo un provvedimento essere, oltre che provato, anche legittimo per sé, una volta che ne viene contestata appunto la sua legittimità. E nella pur generica ma totale contestazione, fatta da profani, delle rilevazioni seriali (secondo il principio *da mihi factum, dato tibi ius*) devono intendersi comprese anche le motivazioni tecniche che si vanno ad esporre, esaminare e valutare. Così del resto in varie sentenze, anche di organi giudiziari superiori.

In ogni caso, nella semplicità che hanno di solito le opposizioni avverso le violazioni amministrative – redatte in genere dalla parti in proprio – di tali argomenti si trova sempre traccia, pur semplice e schematica. Il secondo profilo – che per ora solo enunciamo, ed in seguito tratteremo – è l'aspetto soggettivo della violazione, che legislativamente è regolato dall'art. 3 della, tutt'ora in gran parte vigente, L. 689/81 (anche se gli articoli 22 23 e segg. sono stati sostituiti dagli articoli 6 e 7 del D. L.vo 150/01).

Il primo profilo invece, come di fatto eccepito dalla stessa parte, per la ripetitività delle contestazioni, riguarda appunto la molteplicità delle

violazioni, e può essere rilevante sotto il profilo degli articoli 8 e 8 bis della L. 689/81 e dell'art. 198 C.d.S. – Spesso si parla, molto genericamente, in tal caso del c.d. “cumulo giuridico” ovvero della molteplicità e reiterazione della stessa violazione, in un tempo relativamente breve (di solito una violazione o due al giorno, per circa un mese o due, e comunque entro il tempo di 90 giorni utile per la notifica).

Per inciso e fin d'ora, va evidenziato che se la prima violazione venisse notificata in tempi brevi (non dopo 60 se non 80 giorni dalla sua commissione) certamente il contravventore in seguito sarebbe stato attento e non sarebbe incorso in decine di violazioni. Ciò evidenziasi per mero inciso, per ora.

E tornando al predetto istituto del cumulo, solo per completezza di trattazione e per meglio comprendere gli istituti amministrativi, equiparabili a quelli penali, si rileva che lo stesso cumulo giuridico (amministrativo) trae, se non fonte, almeno ispirazione nel c.d. concorso formale del diritto penale e nel correlato c.d. concorso materiale. Solo per comodità e completezza ricordiamo infatti che, nel primo caso (concorso formale), il soggetto, con una SOLA azione commette più reati. Si ha concorso materiale invece quando il soggetto con PIU' azioni od omissioni commette più reati. In questo caso le pene vengono cumulate fra di loro e quindi si ha un aggravamento della pena del singolo reato. Nel concorso formale invece la pena è attenuata perché si applica il c.d. **cumulo giuridico**, secondo cui va applicata la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo,

Una figura a sé è poi il c.d. reato continuato, che consiste nel fatto di chi, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, una pluralità di violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Il trattamento è lo stesso del cumulo giuridico (o meglio formale) sopra citato.

Tali principi vengono riportati anche nell'ambito delle violazioni amministrative, in particolare quelle del codice della strada (articolo 198 primo comma) in modo pressoché analogo. Trascriviamo le varie norme, sempre per comodità di lettura e completezza di trattazione:

ARTICOLO 8 cit. Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. (CONCORSO FORMALE).

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

ARTICOLO 8 BIS cit. Reiterazione delle violazioni

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

*La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. **Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.** (tipo CONCORSO MATERIALE, con trattamento però favorevole anziché sfavorevole: così è la lettera della legge)*

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

ARTICOLO 198 CDS Art. 198. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie 1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione. (Norma a sé. Per inciso. Riguarda ZTL, ma non molteplicità accessi, bensì ad esempio accesso e sosta "accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni" cioè altri – diversi - rispetto all'accesso).

Ebbene, sull'argomento sono state rese molteplici sentenze di merito (ed alcune anche di legittimità, fra tutte vedi Cass. 5252/11) che hanno trattato l'argomento in sensi totalmente contrapposti fra loro, e che quindi non hanno ancora messo la parola fine al problema.

Tutte tali norme richiamano, in modo invero un po' talora ripetitivo ovvero non chiarissimo, gli stessi richiamati principi penali. (Accanto ad ogni norma abbiamo messo, a tal fine, il concorso più rassomigliante).

Quel che è certo, come sopra si ricordava, oltre al notevole ritardo con il quale vengono di solito notificate le contestazioni, si osserva anche che la sostanziale unicità dell'azione può essere ritenuta (anche, proprio, per tali notifiche ritardate) pur se le violazioni non sono commesse nello stesso giorno. Un arco temporale che va da pochi giorni ad un mese e persino a

due mesi (anzi diciamo pure fino al termine di 90 giorni per la notifica della sanzione) può essere ragionevolmente considerato un unico lasso di tempo. Il contravventore non si rende conto, nonostante il periodo, di commettere tante violazioni (spesso anche due al giorno per mesi e mesi) e solo dopo aver ricevuto un plico intero (fino a 20 ma a volte anche 60) contestazioni, si rende conto dell'azione commessa, per sé – ripetesi - almeno virtualmente unica.

Ed il ricordato ritardo delle notifiche è decisivo per ritenere, potendo supporre sia che le notifiche avrebbero potuto essere effettuate ben prima, sia quasi che siano state volutamente (non si può non pensarlo e quindi ci sia permesso) effettuate con ritardo, per far cumulare più violazioni. Ma la violazione in realtà, in base alle norme citate, può considerarsi unica e quindi va sanzionata appunto con una sanzione sola, tutt'al più aumentata fino al triplo, oltre eventuali spese di notifica, se molteplici.

In tal modo ha ritenuto anche il Tribunale, unendo alle argomentazioni esposte anche il già ricordato principio della buona fede del contravventore ex art. 3 cit., al fine di ridurre la sanzione solo alla prima violazione (al massimo triplicata, oltre spese).

ARTICOLO 3 Elemento soggettivo

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Dall'articolo 8 bis L. 689/81 ne deriva perciò che più violazioni dello stesso tipo, se ravvicinate (e ravvicinate è un lasso di tempo che può arrivare anche ai 3 mesi necessari per la notifica, visto che le PA tardano gli ultimi giorni a notificare) e vanno trattate come se fosse una sola, al massimo triplicata a discrezione del giudice, in analogia all'art. 8. .

E se non fosse come finora detto, soccorrerebbe in subordine o comunque si aggiungerebbe la norma dell'art. 3 della L. 689/81 già citata. Il contravventore non può essere infatti considerato in mala fede, bensì giustificato per sussistenza della sua piena buona fede. (In caso analogo, pur parzialmente difforme, ma simile, Trib. RE. 1330/14 Dr. Morlini) Sarebbe uno stolto l'utente che commettesse consapevolmente tante violazioni, con sanzioni che raggiungono anche varie decine di migliaia di euro, per non considerare poi l'eventuale comunicazione ex art. 126 bis CdS o in alternativa la relativa sanzione, che aumentano ancor di più l'aggravio. Con tale ipotesi, non certo lo stato di necessità ex art. 4, ma almeno uno stato soggettivo particolare ex art. 3 (che non è solo l'ignoranza della legge e delle segnalazioni, ma invero l'assoluta anomalia del rilevamento a singhiozzo fatto dalla PA, come descritto, e senza debiti e soprattutto tempestivi avvisi delle violazioni commesse). Troppa gente e per troppo tempo incorre in queste violazioni, per non far pensare che lo scopo non sia la tutela della sicurezza (trattasi fra l'altro di strada non tanto pericolosa da ritenere una velocità anche di 80 o 90 km/h perniciosa per quel che rileva in questa sede) quanto, ci sia di nuovo consentito di evidenziare, ad altri scopi, diversi comunque da quello precipuo e principale testé indicato (sicurezza). Ne deriva perciò la possibilità, se non di accogliere in toto il ricorso, per lo meno di ridurre le sanzioni al triplo di una singola, con irrogazione della

(attuale o ventura) corrispondente sanzione anche ex art. 126 bis C.d.S. in assenza della tempestiva comunicazione del nome del conducente. Il tutto oltre spese, consistenti, ma comunque sostenute dalla PA ed eventualmente ridotte rispetto al totale complessivo delle sanzioni. Il ricorso può essere parzialmente accolto come segue.

PER QUESTI MOTIVI

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia , visto l'art. 23 - 3 - 8 L. 689/81, sulle conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE PARZIALMENTE

l'opposizione proposta da **PROCNAL KEZIMIERA HELENA E PROCNAL MARIAN** relativa ai verbali PM PIANURA REGGIANA CONFERMA 1 verbale n. 2147G/17+20 e ANNULLA tutti altri 20 verbali di cui al ricorso ed all'elenco della PM in atti Determina il dovuto in euro 169x3 Spese notifica non indicate. Spese compensate.

Reggio Emilia 13.6.18

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Alfredo Carbognani